

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata "**CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa**".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Bologna, e può istituire sedi secondarie ed operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

L'Organo Amministrativo può istituire o sopprimere in Italia o all'estero sedi secondarie con una rappresentanza stabile (filiali, rappresentanze e recapiti) nonché limitatamente al territorio nazionale la sede legale.

ART. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 31 del mese di Dicembre dell'anno 2070 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa, intendendo svolgere prevalentemente attività con i propri soci, si propone con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci i seguenti scopi:

A) assumere direttamente da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente anche privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere ovvero affidare i medesimi per la relativa esecuzione ai soci o a terzi. Il consorzio può altresì sviluppare politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri.

B) favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale delle imprese associate costituite in forma cooperativa.

C) Svolgere consulenza alle associate per la progettazione e la gestione delle commesse, per l'efficiente impiego delle risorse finanziarie e per la formazione del management ed il miglioramento dell'organizzazione aziendale.

La Cooperativa opera nei seguenti settori:

a) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisiti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare.

Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica;

con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto);

b)- attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo di contenitori, automezzi,

attrezzature, impianti e tecnologie specifici;

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, etc.);

- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;

- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.

c) - costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;

- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;

- consegna ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico.

d)- pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;

- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

- servizi di sguatteria.

e) Trasporti:

- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;

- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;

- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;

- gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

f) Movimentazioni:

- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;

- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;

- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento,

distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;

- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

g) Logistica:

- consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;

- assunzione e gestione di terziazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione.

Nonchè l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari,

connesse ed accessorie a quella ai punti d), e), f).

h) - lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;

- progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;

- lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;

- progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;

- installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:

- 1) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

- 2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

- 3) impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- 4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

- 5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

- 6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- 7) impianti di protezione antincendio;

- gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

- tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.

i) - arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;

- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;

- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;

- organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi.

l) - gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e privati.

m) - servizio di rilevazione generale delle utenze;

- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;

- agenzia di recapito;

- vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici;

- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;

- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.

n) - gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.

o) - servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

- servizi di guardaroba;

- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;

- rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.

p) - montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.

q) - servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

- manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;

- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;

- corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;

r) - recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;

- scavi e restauri archeologici;

- gestione area archeologica;

- servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;

- traslochi e trasporti di opere d'arte;

- fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

- servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;

- catalogazione beni culturali;

- gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;

s) - costruzione e gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e sanitaria in genere;

- day hospital;

- telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;

- servizi alberghieri;

- servizi integrati;

- gestione asili nido;

- turismo sociale;

- cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici.

t) - costruzione e gestione acquedotti;

u) - costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali;

- realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;

- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;

- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;

- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.

v) - formazione ed addestramento del personale;

- consulenza.

Al fine di attuare quanto sopra la Cooperativa può:

a) svolgere attività informative del mercato dal lato della domanda;

b) assistere i propri soci in tutte le questioni sia di ordine giuridico che tecnico che possono insorgere con i committenti nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi affidati;

c) facilitare il credito ai soci mediante anticipazioni sui lavori ed anche prestando idonee garanzie;

d) prestare assistenza ai soci nella formulazione di programmi, di commessa e di cantiere;

e) partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri;

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i "principi" della cooperazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

La Cooperativa può inoltre dare adesioni ad enti ed Organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche, prestando anche fidejussioni a favore di detti Enti ed Organismi.

La società non potrà svolgere attività finanziaria rivolta al pubblico, comprese quelle previste dalle Leggi nn. 1 e 197/1991, e neppure attività di raccolta di risparmio dal pubblico.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. cod. civ. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2447 ter, secondo comma, cod. civ..

La società inoltre non potrà svolgere attività per le quali è prevista speciale iscrizione ad Albi od altre attività protette di cui alla legge

1815/1939, nè attività di intermediazione professionale nel campo immobiliare.

ART. 4

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi nazionali, regionali e provinciali di rappresentanza e tutela.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione alla società è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La Cooperativa ispira la propria attività alle prassi delle imprese socialmente responsabili, a tal fine promuove e favorisce l'adesione quali soci di società cooperative ed enti che si ispirino alle medesime regole comportamentali.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quelle della cooperativa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci cooperatori sono divisi in due categorie in relazione all'attività svolta dalla cooperativa e ad essi sono riservate due diversi tipi di azioni.

L'assegnazione dei lavori ai soci cooperatori è disciplinato dal regolamento di esecuzione lavori in coerenza con la divisione delle attività sociali indicata dall'articolo che segue. In ogni caso, non possono essere assegnati lavori inerenti alla esecuzione di appalti di opere pubbliche a soci che non siano società cooperative.

ART. 6

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in:

- Azioni ordinarie;
- Azioni di categoria A.

Le Azioni ordinarie possono essere sottoscritte unicamente dalle Cooperative e loro Consorzi legalmente costituiti, iscritti nell'albo delle cooperative tenuto a cura del Ministero per le attività produttive ovvero negli albi formati dalle Regioni aventi finalità analoghe, che condividono gli scopi sociali della cooperativa al fine di migliorarne lo sviluppo.

Le Azioni di categoria A possono essere sottoscritte dalle società di capitali e dagli enti che comunque svolgono attività collegate al movimento cooperativo.

In particolare, possono sottoscrivere le azioni di categoria A:

- a) le società a responsabilità limitata che siano interamente partecipate da società cooperative ovvero controllate da società cooperative secondo le modalità disciplinate dal regolamento di ammissione;
- b) le società per azioni che siano controllate da società cooperative secondo le modalità disciplinate dal regolamento di ammissione.

Le azioni di categoria A, non sono convertibili in azioni ordinarie se non nei casi previsti da questo articolo, sono correlate nei diritti patrimoniali all'andamento del settore di attività sociale per legge non riservata esclusivamente a consorzi costituiti solo da società cooperative.

Gli amministratori devono tenere un libro indicante le caratteristiche delle azioni di categoria A, l'ammontare emesso, l'eventuale ammontare estinto e le generalità dei relativi titolari.

Le azioni di categoria A hanno diritto di voto nell'assemblea generale ed attribuiscono a ciascun socio, a prescindere dal numero di azioni possedute, un solo voto. Esse possono essere remunerate con esclusivo riferimento alla quota dell'utile netto divisionale, in misura del rapporto tra le azioni di categoria A e il totale delle azioni emesse. Non potranno, comunque, essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Gli amministratori devono tenere le scritture contabili in modo idoneo a garantire la corretta individuazione dei diritti patrimoniali spettanti alle due categorie di azioni.

Gli amministratori devono distintamente indicare in nota integrativa i costi e i ricavi, imputabili al settore di attività per legge riservato solo ai consorzi costituiti unicamente da società cooperative, rappresentati da:

a) Valore della produzione derivante dall'esecuzione di contratti riferibili agli appalti di opere pubbliche riservati per legge ai consorzi costituiti solo da società cooperative.

b) Costi diretti insorti in via esclusiva per la realizzazione dei Ricavi di cui al punto a).

c) Costi di ammortamento, accantonamento e rettifica di valori, relativi ad attività patrimoniali inerenti in via esclusiva alla realizzazione dell'attività suddetta, fra cui, a titolo di esempio:

- ammortamenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- svalutazione crediti e accantonamenti per rischi;
- rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie, partecipazione comprese.

d) Proventi ed oneri straordinari relativi in via esclusiva all'attività suddetta.

e) Proventi ed oneri finanziari maturati sui c/c fruttiferi relativi in via esclusiva all'attività suddetta.

f) Costi generali o comunque non direttamente imputabili ad altre attività aziendali, in proporzione ai Ricavi di cui al precedente punto a) rispetto al Valore della produzione totale.

Col medesimo criterio viene determinata la quota parte di imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite ed anticipate).

Nella Nota Integrativa sarà indicato, fra i criteri di valutazione, ogni elemento utile alla identificazione dell'attività che si riferisce alle azioni di categoria A e dovrà essere riportato il rendiconto economico distinto per ciascuno dei due settori di attività, in corrispondenza delle azioni ordinarie e delle azioni categoria A.

Quando sia deliberato, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, dalla società il venir meno della separazione dei settori di attività, le azioni di categoria A verranno, a scelta della società, convertite, previo consenso dei relativi titolari, in azioni ordinarie ovvero liquidate secondo i

criteri stabiliti dall'art. 2535 c. civ.

ART. 7

Gli enti che intendono associarsi come socio cooperatore debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indicato:

- a) la ragione sociale, la sede e l'oggetto;
- b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- c) il numero dei soci dell'Ente richiedente ed il relativo capitale sociale sottoscritto e versato;
- d) l'ammontare della quota nonché il tipo di azioni che il richiedente si impegna a sottoscrivere.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- 2) certificato di iscrizione nell'albo delle cooperative tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive, ovvero negli albi predisposti dalle Regioni aventi finalità analoghe;
- 3) elenco dei componenti le cariche sociali;
- 4) estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione alla Cooperativa;
- 5) copia degli ultimi tre bilanci approvati nonché il certificato della Camera di commercio;
- 6) estratto autenticato del Libro Soci da cui risulti la titolarità delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile, in particolare al fine di accertare l'effettività della partecipazione dell'aspirante socio alle attività del Consorzio.

Sulle domande pervenute decide il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

I soci cooperatori dovranno sottoscrivere azioni della società per un valore nominale minimo pari ad almeno € 12.000 (dodicimila).

Il nuovo socio deve versare, oltre al valore nominale delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, ma è sottoposta alla condizione sospensiva del versamento di almeno la metà della porzione di capitale sottoscritta, più l'intero sovrapprezzo.

Tale versamento deve avvenire entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la delibera di ammissione è stata comunicata al richiedente l'ingresso in società.

Nel caso di mancato avveramento della condizione, la società dovrà accertare tale evento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione comunicata al richiedente l'ingresso in società.

La restante porzione di capitale sottoscritta deve essere versata entro sei mesi dalla data di ammissione.

ART. 9

I soci cooperatori sono obbligati sia al corretto adempimento di quanto previsto dal presente statuto e di quanto deliberato dai suoi organi, sia a:

- a) versare la quota sociale sottoscritta nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 8;
- b) accettare la Direzione Lavori della Cooperativa nonché i contratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'assunzione degli appalti e di eseguirli con la diligenza richiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni assunte;
- c) accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitativi, ai sensi della normativa Iso e nel rispetto dei regolamenti consortili che la Cooperativa ritenesse di far effettuare;
- d) partecipare alla attività della Cooperativa secondo la disciplina fissata dai regolamenti interni;
- e) corrispondere alla Cooperativa la percentuale consortile nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di "socio cooperatore" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per scioglimento della società.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti all'ammissione di cui all'art. 5 e 6 del presente statuto nonché sulla base del regolamento di ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare alla attività della Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, delibera in merito.

Il recesso viene annotato sul libro dei soci cooperatori e da tale momento, il socio perde ogni diritto patrimoniale ed amministrativo nei confronti della cooperativa nonché si risolvono i rapporti mutualistici in corso.

ART. 12

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per cessazione di attività del socio cooperatore, nei confronti dei soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5 e 6 del presente Statuto e del regolamento di ammissione, nonché nei confronti dei soci falliti, posti in liquidazione volontaria o coatta.

Essa ha effetto con annotazione sul libro dei soci cooperatori.

ART. 13

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per i soci cooperatori che:

- a) danneggino gli interessi della Cooperativa compiendo atti comunque pregiudizievoli e, in ogni caso, qualora possa determinarsi la perdita del requisito necessario al mantenimento della certificazione antimafia;
- b) non rispettino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi della Cooperativa;
- c) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di legge e per le Cooperative e loro Consorzi ai "principi" cooperativi;
- d) non diano attuazione ai versamenti di capitale sociale come previsto

all'art. 8, comma 3 e 6;

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci cooperatori.

La Cooperativa si riserva di recuperare eventuali danni arrecati dal socio.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere annotate nel libro dei soci cooperatori e comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla delibera.

I soci cooperatori receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto al solo rimborso della partecipazione sociale da essi effettivamente versata, aumentata delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 18 del presente statuto in misura mai superiore al valore nominale.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies cc.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

ART. 15

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto ai sensi dell'art. 2526 c.c.

La deliberazione determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari;
- b) i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità alle previsioni di legge;
- c) i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
- d) le regole di circolazione dei titoli;
- e) l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto;
- f) le condizioni del rimborso.

I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

La società potrà emettere strumenti finanziari, da imputarsi a capitale ed iscritti in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa nella sottovoce "strumenti finanziari correlati".

Tali strumenti finanziari sono emessi sotto la forma di azioni, e sono definiti "strumenti finanziari correlati", al fine di distinguerle dalle azioni ordinarie, dalle azioni di categoria "A" e dagli strumenti finanziari denominati "azioni di finanziamento".

I menzionati strumenti finanziari avranno le seguenti caratteristiche.

Essi sono forniti di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale del settore del Facility Management.

a. identificazione del settore correlato

Per Facility Management si intendono, come previsto dalla normativa UNI, i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica. Ai fini di tale individuazione si considera operazione di Facility Management quella operazione che comprende almeno tre distinti servizi aventi natura diversa, che siano funzionalmente e organizzativamente integrati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ove delegato ovvero l'organo a ciò specificamente delegato decide, nell'ambito dei poteri a lui conferiti dalla legge e dallo statuto e sulla base dei poteri delegati da parte del Consiglio di amministrazione, sulle assegnazioni delle operazioni nonché dei beni strumentali al settore del Facility Management. In caso di incertezza nell'assegnazione di una operazione al settore del Facility Management, il Presidente ovvero l'organo a ciò delegato dovrà sentire il parere del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari correlati, informandolo sui criteri adottati nella decisione.

Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari correlati sarà scelto dall'assemblea speciale dei sottoscrittori di strumenti finanziari correlati, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento dell'assemblea speciale. Il rappresentante comune avrà diritto di avere informazioni dal Presidente in ordine ai criteri adottati nell'assegnazione delle operazioni al settore del Facility Management e sull'andamento delle relative operazioni.

b. diritti patrimoniali

Fermi restando, ove ne ricorrano i presupposti, i limiti di cui all'art. 38, secondo comma n. 2), dello statuto, gli strumenti finanziari correlati sono postergati nelle perdite rispetto alle azioni ordinarie e privilegiati nella ripartizione degli utili del settore correlato nella misura dell'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali. In caso di insufficienza dell'utile di esercizio, la remunerazione nella misura dell'indice Istat dovrà essere recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Qualora ad altre categorie di azioni sia attribuita una remunerazione superiore all'indice Istat più 1,5 punti percentuali, tale maggior remunerazione spetterà anche agli strumenti finanziari correlati senza ulteriori maggiorazioni.

A scelta dei possessori degli strumenti finanziari correlati l'intera remunerazione percepita sarà corrisposta:

- 1) mediante assegnazione gratuita di nuovi strumenti finanziari correlati;
- 2) mediante pagamento di un dividendo, nei limiti fissati dal presente statuto;
- 3) in parte mediante la modalità indicata al precedente punto 1., in parte mediante la modalità indicata al precedente punto 2.

Anteriormente alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari correlati spedisce lettera raccomandata A/R alla Società, ovvero utilizza altro mezzo comunque idoneo ad assicurare agli amministratori una tempestiva informazione, con la quale egli comunica la decisione assunta dall'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari correlati in merito alle modalità di corresponsione della remunerazione.

Il pagamento dei dividendi ai possessori di strumenti finanziari correlati

sarà vincolato sia alla sussistenza di un utile della società risultante dal bilancio annuale, sia alla sussistenza dell'utile relativo al settore cui gli strumenti finanziari in discorso risultano correlati.

In ogni caso, e fermo quanto sopra previsto, qualora gli utili della società siano insufficienti a remunerare gli altri strumenti finanziari emessi dalla società, la remunerazione degli strumenti finanziari correlati di cui alla presente emissione e quella degli altri strumenti finanziari emessi avverrà proporzionalmente ai rispettivi diritti patrimoniali.

In caso di sottoscrizione degli strumenti finanziari correlati nel corso dell'esercizio sociale, il godimento dei diritti patrimoniali spetterà limitatamente alla parte dell'esercizio intercorrente tra la data del versamento delle azioni e la chiusura dell'esercizio stesso.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari correlati, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni ordinarie.

In caso di scioglimento della cooperativa, gli strumenti finanziari correlati sono preferiti rispetto alle azioni ordinarie nel rimborso del capitale sociale, per il loro intero valore.

c. criteri per l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti al settore.

Per contabilizzare i costi e i ricavi imputabili al settore del Facility Management, sarà realizzata una separazione contabile secondo le seguenti modalità.

Gli amministratori devono tenere le scritture contabili in modo idoneo a garantire la corretta individuazione dei diritti patrimoniali spettanti agli strumenti finanziari correlati.

Gli amministratori devono distintamente indicare in nota integrativa i costi e i ricavi, imputabili al settore di attività correlato, rappresentati da:

a) Valore della produzione derivante dall'esecuzione di contratti riferibili agli appalti di opere pubbliche riservati per legge ai consorzi costituiti solo da società cooperative.

b) Costi diretti insorti in via esclusiva per la realizzazione dei Ricavi di cui al punto a).

c) Costi di ammortamento, accantonamento e rettifica di valori, relativi ad attività patrimoniali inerenti in via esclusiva alla realizzazione dell'attività suddetta, fra cui, a titolo di esempio:

- ammortamenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- svalutazione crediti e accantonamenti per rischi;
- rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie, partecipazione comprese.

d) Proventi ed oneri straordinari relativi in via esclusiva all'attività suddetta.

e) Proventi ed oneri finanziari maturati sulle operazioni e sui beni relativi in via esclusiva all'attività suddetta.

f) Costi generali o comunque non direttamente imputabili ad altre attività aziendali, in proporzione ai Ricavi di cui al precedente punto a) rispetto al Valore della produzione totale.

Col medesimo criterio viene determinata la quota parte di imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite ed anticipate).

Nella Nota Integrativa sarà indicato, fra i criteri di valutazione, ogni elemento utile alla identificazione dell'attività che si riferisce agli strumenti finanziari correlati e dovrà essere riportato il rendiconto economico distinto per il settore di attività.

d. diritti amministrativi

Quanto ai diritti amministrativi, gli strumenti finanziari correlati attribuiscono la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

I diritti amministrativi saranno esercitati secondo le risultanze della relativa Assemblea speciale.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea speciale, in conformità dei diritti attribuiti dalla presente deliberazione, sono quelle relative alle assemblee straordinarie e, per quanto non previsto, saranno stabiliti in un apposito regolamento approvato dalla medesima Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. Il regolamento deve prevedere che il Presidente del Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea speciale dei sottoscrittori degli strumenti finanziari sia designato almeno trenta giorni prima del rinnovo del Collegio Sindacale da parte dei soci cooperatori.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale può essere compiuta dai possessori di strumenti finanziari correlati solo allo scadere del mandato del Presidente del Collegio Sindacale in carica al momento della delibera di emissione di detti strumenti.

e. disciplina del recesso

I sottoscrittori degli strumenti finanziari correlati potranno esercitare discrezionalmente il diritto di recesso decorso il termine di tre anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti correlati. Tale diritto potrà essere esercitato secondo le modalità previste dagli artt. 2437 e segg. cod. civ.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, gli strumenti finanziari correlati potranno essere acquistati da soggetti aventi particolari requisiti, e precisamente da soci ordinari, il cui Valore Produzione, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superi Euro 40 (quaranta) milioni, ed il cui Patrimonio Netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato non sia inferiore ad Euro 4 (quattro) milioni, nonché da quanti abbiano sottoscritto emissioni di strumenti finanziari riservate ai soci cooperatori. A tal fine è dato mandato al Consiglio di amministrazione di provvedere al collocamento degli strumenti finanziari correlati per i quali sia stato esercitato il diritto di recesso, anche mediante conversione in altri strumenti finanziari emessi dalla società.

f. disciplina di circolazione degli strumenti finanziari, di conversione in azioni o altri strumenti finanziari già emessi e riscatto

Quanto al regime di circolazione, fatto salvo l'esercizio del recesso definito nella precedente lett. e), gli strumenti finanziari correlati sono inalienabili per sette anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari correlati.

Trascorsi i sette anni, gli strumenti finanziari potranno essere alienati esclusivamente in favore di soci ordinari, il cui Valore Produzione, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superi Euro 40 (quaranta) milioni, ed il cui Patrimonio Netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato non sia inferiore ad Euro 4 (quattro) milioni, nonché da quanti abbiano sottoscritto emissioni di strumenti finanziari riservate ai soci cooperatori.

In ogni caso, la società potrà riscattare gli strumenti finanziari sulla base del valore nominale, nei limiti delle disponibilità della riserva appositamente costituita, accantonando il 20% (venti per cento) degli utili distribuibili, secondo quanto previsto dall'art. 2529 cod. civ. o, in subordine, mediante riduzione del capitale sottoscritto, ovvero convertirli, previo consenso dei relativi titolari, in azioni ordinarie, o in altri strumenti finanziari già emessi:

a. qualora gli strumenti finanziari correlati siano stati sottoscritti da soci cooperatori per i quali è stata deliberata l'esclusione dalla società medesima.

b. ovvero qualora sia deliberato dalla società, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, il venir meno del settore del Facility Management.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di € 25 (venticinque);

b) dagli strumenti finanziari partecipativi al capitale;

c) dalla riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 15;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d) e f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 17

Le azioni destinate ai soci cooperatori sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno.

La cessione dell'intera partecipazione sociale è subordinata al gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di denegato gradimento il socio può recedere dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 2530 c.c.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 1° cc.

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo (che deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, coerentemente con il carattere cooperativo della società) in conformità delle norme di legge, e lo sottopone alla

approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

L'assemblea che approva il bilancio nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia può deliberare in favore dei soci cooperatori ulteriori trattamenti economici a titolo di ristorno mediante integrazione del valore degli apporti da parte dei soci.

L'Assemblea delibera la destinazione di eventuali utili dell'esercizio secondo i seguenti criteri:

a) non meno del 30% a riserva legale;

b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il rimanente:

- ad eventuale quota da distribuire, ai soci cooperatori e ai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi al capitale quale dividendo, in misura non superiore a quella prevista dalla legislazione in materia, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

- ad eventuale aumento gratuito della quota sociale in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa, conformemente a quanto previsto dall'art.6;

- ad eventuale riserva straordinaria;

- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 19.

I soci detentori di azioni di categoria A potranno comunque ricevere un dividendo in funzione dell'utile netto maturato nel solo ramo di attività correlato.

In deroga alle modalità di distribuzione elencate al precedente punto c), l'Assemblea potrà destinare l'utile residuo alle riserve indivisibili di cui all'articolo 20.

ART. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto. La ripartizione dei ristorni avviene, in ogni caso, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici e segnatamente in relazione al fatturato di ciascun socio cooperatore realizzato nei confronti del Consorzio.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. attraverso il pagamento di una somma;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 15.

Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le modalità attraverso le quali è avvenuta l'attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico.

ART. 20

Le riserve indivisibili non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 22

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci cooperatori titolari di azioni ordinarie e di categoria A.

Ogni socio cooperatore ha diritto a farsi rappresentare.

I soci cooperatori che hanno sottoscritto una quota di capitale sociale superiore a quella minima, hanno diritto a più voti, in ragione di un voto ogni multiplo della quota minima di capitale sociale, sino ad un massimo di cinque voti.

I voti vengono espressi sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura prevista dall'art. 8, come risulta dal libro dei soci cooperatori 90 giorni prima del termine fissato per l'assemblea. I delegati eventualmente eletti a membri del Consiglio di Amministrazione, restano delegati per tutta la durata del loro mandato.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e possono avere luogo in località anche diversa dalla sede legale purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo;
- b) provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- c) determinare il numero dei consiglieri da eleggere nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 27;
- d) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- e) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- h) approvare la percentuale consortile in misura eventualmente diversificata per le diverse categorie di soci

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea quando sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale e da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sulla proroga della sua durata;

c) sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

d) sugli altri oggetti che la Legge attribuisce alla sua competenza.

ART. 23

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, va fatta a mezzo avviso da spedirsi al domicilio di ogni socio per raccomandata o altri mezzi che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione vanno indicati gli oggetti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi 24 ore almeno dopo la prima.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 24

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto.

ART. 25

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei delegati presenti.

ART. 26

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario dell'Assemblea ed occorrendo due scrutatori.

Le deliberazioni debbono essere riportate in processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione si compone da nove a ventuno membri eletti dalla Assemblea ordinaria.

Fino ad un terzo dei Consiglieri può essere scelto dai sottoscrittori degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 15. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio alla quale partecipano.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono essere stabilite remunerazioni agli amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 28

Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, con deliberazione presa con la presenza dei due terzi dei membri ed a maggioranza assoluta dei voti e con approvazione del Collegio Sindacale.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dalla suddetta Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre membri oppure il Collegio Sindacale.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito anche a mezzo facsimile al domicilio dei Consiglieri, almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche a mezzo facsimile da inviarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

E' ammessa la possibilità per gli amministratori di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che sia assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame delle proposte e della

deliberazione. In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare il Presidente, uno o più Vice Presidenti e l'amministratore delegato ed i membri del Comitato Esecutivo, qualora nominati;
- c) redigere i bilanci, nonché la relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) elaborare eventuali regolamenti interni;
- e) - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare ad ipoteche legali;
 - autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
 - cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci nonché agli Enti ed Organismi economici cui la Cooperativa aderisce;
- g) - conferire procure speciali, per più atti o categorie di atti;
 - nominare l'eventuale Direttore generale determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- i) - assumere, nominare e licenziare i dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
 - conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;
- l) - compiere in genere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea;
- m) costituire Comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive o di coordinamento, determinandone i compiti, la composizione nonché le modalità di funzionamento anche, ove ritenuto necessario, mediante l'approvazione di un regolamento interno per ciascun Comitato.

ART. 31

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare

parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, ove nominato, oppure ad uno o più dei suoi membri, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé

operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 BIS

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, Comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive o di coordinamento.

I Comitati sono presieduti da un Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può costituire:

i) un Comitato Nomine, composto da almeno (3) tre membri, compreso il Consigliere che lo presiede; il Comitato Nomine provvede a raccogliere le candidature proposte dai Soci ordinari e di categoria A per le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, quindi, a comporre le liste relative ai diversi organi sociali;

ii) un Comitato per il Controllo Interno, composto da almeno (3) tre membri, compreso il Consigliere che lo presiede; il Comitato per il Controllo Interno svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni consultive, istruttorie e di verifica sul sistema dei controlli interni e sull'assetto informatico e contabile. Per lo svolgimento dei propri compiti questo Comitato dispone di adeguati strumenti e flussi informativi;

iii) un Comitato Soci, composto da almeno (3) tre membri, compreso il Consigliere che lo presiede; il Comitato Soci svolge funzioni di raccordo tra la compagine sociale e l'organo amministrativo, effettuando un monitoraggio costante del rispetto dei principi mutualistici e dell'adeguatezza dell'assetto economico-patrimoniale dei Soci, e riferendone al Consiglio di Amministrazione;

iv) un Comitato per la Responsabilità Sociale composto da almeno (3) tre membri, compreso il Consigliere che lo presiede; il Comitato per la Responsabilità Sociale svolge funzioni di monitoraggio dello stato di responsabilità sociale della Società, proponendo, ove ritenuto necessario, al Consiglio di Amministrazione politiche di miglioramento.

ART. 32

La legale rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato,

all'Amministratore Delegato nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, quest'ultimo nei limiti di cui al 1 comma del presente articolo, sono autorizzati a firmare, stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerenti l'attività della Cooperativa, a riscuotere da qualsiasi Amministrazione pubblica, ditta o privato, a nome e per conto della Cooperativa, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice o ai Vice Presidenti.

L'Amministratore Delegato decide sulla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, licitazioni private ed a gare di appalto per opere, servizi e forniture inerenti l'Attività sociale e stipula i relativi contratti e assegna l'esecuzione delle attività conseguenti alle imprese associate.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci per tutta la durata del loro ufficio; tuttavia finché siano in circolazione gli "strumenti finanziari correlati", la nomina del Presidente del Collegio Sindacale compete all'assemblea speciale dei portatori di detti strumenti, come meglio precisato nel precedente articolo 15 di questo Statuto.

Le attribuzioni del Collegio Sindacale sono quelle previste dal Codice Civile, oltre a redigere la relazione all'assemblea di bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Qualora, per morte, dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei Sindaci effettivi, esso verrà sostituito da uno dei due supplenti in ordine di età.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 29 ultimo comma. Pertanto è ammessa la possibilità per i membri del collegio sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che sia assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame delle proposte e della deliberazione. In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 34

Il controllo contabile della società è affidato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409-bis c.c. - ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia, nominato dall'assemblea, la quale ne determina il compenso per l'intera durata del

mandato.

ART. 35

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze stabilite nell'art. 24, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra delegati dei soci stabilendone i poteri.

ART. 37

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- a. al rimborso degli strumenti finanziari per i quali lo stesso sia previsto;
- b. al rimborso delle azioni dei soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- c. alla devoluzione al fondo mutualistico per la produzione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

Le clausole mutualistiche indicate espressamente negli artt. 18, 20, 37, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La cooperativa non potrà:

- 1) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento della società e lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare

appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 40

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi sulla Cooperazione.

F.to Giuseppe Zanieri

F.to Pasquale Marino Notaio